

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AVEZZANO

- Regolamento disciplinare -

APPROVATO CON DELIBERAZIONE ASSUNTA NELLA SEDUTA DEL 22 APRILE 2013

**Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano, nella seduta
del 22 aprile 2013, presenti i Consiglieri:**

RANALDI Sandro - Presidente

SIMONE Herbert - Segretario

PAOLINI Franco - Tesoriere

DI MIZIO Antonello – Consigliere

IACOMINI Angelo – Consigliere

DE AMICIS Emiliano – Consigliere

DI PIETRO Roberto – Consigliere

TARQUINI Alessandra – Consigliere

BOVE Germana – Consigliere

TANTALO Anna – Consigliere

**Visto il R.d.l. 27.11.1933 n. 1578, convertito in legge 22.1.1934 n.
36;**

**Vista la Legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la Nuova
disciplina dell'ordinamento forense;**

**Visto il Codice di Deontologia Forense, approvato dal C.N.F. il
17.4.1977, con le modifiche apportate il 16.10.1999, il 26.10.2002, il
27.1.2006, il 18.1.2007, il 12.6.2008, il 15 luglio 2011 ed il 16**

dicembre 2011;

Visto il Regolamento disciplinare approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano il 23 maggio 2011;

Vista le proprie deliberazioni del 17.2.2012 e del 29.3.2012 con cui è stata, tra l'altro, istituita la Commissione Esposti e istruttorie disciplinari (c.d. Commissione di disciplina);

DELIBERA

l'adozione del “Regolamento Disciplinare dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano” nel testo di seguito riportato, il quale sostituisce il Regolamento disciplinare adottato nella seduta del 23 maggio 2011:

CAPO I - FASE DELIBATIVA

Art. 1 Registro notizie rilevanza disciplinare

Art. 2 Delibazione preliminare

CAPO II - FASE PRELIMINARE

Art. 3 Inizio dell'indagine e comunicazione all'iscritto

Art. 4 Ricusazione e astensione

Art. 5 Indagini preliminari

Art. 6 Conclusione delle indagini

CAPO III - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Sez. I - FASE PREDIBATTIMENTALE

Art. 7 Comunicazioni all'incolpato

Art. 8 Sospensione del procedimento

Art. 9 Fissazione dell'udienza

Art. 10 Comunicazioni e notificazioni

Sez. II - FASE DIBATTIMENTALE

Art. 11 Udienza dibattimentale

Art. 12 Contestazione di fatti nuovi

Art. 13 Atti e dichiarazioni utilizzabili

Art. 14 Decisione

Art. 15 Impugnazione della decisione

Art. 16 Norme di rinvio ed entrata in vigore

CAPO I - FASE DELIBATIVA

Art. 1 Registro delle notizie

1. Ogni scritto o documento contenente una notizia di possibile rilievo deontologico-disciplinare che pervenga al Consiglio, è inserito nell'apposito registro dei procedimenti disciplinari, secondo l'ordine in cui esso è pervenuto. Se la notizia viene comunicata al Consiglio dal Presidente o da un Consigliere, o viene rilevata nel corso di una adunanza di Consiglio, sono inseriti nel registro gli estremi del verbale che la contiene.

2. Gli scritti o i documenti anonimi non possono essere utilizzati. Gli stessi sono raccolti e conservati in apposita cartella.

Art. 2 Delibazione preliminare

1. Se la notizia riguarda o coinvolge un componente del Consiglio dell'Ordine di Avezzano il relativo fascicolo viene trasmesso al Consiglio dell'Ordine forense distrettuale.

2. Il Presidente del C.O.A. ricevuta comunicazione di scritti o documenti contenenti notizie di possibile rilevanza disciplinare effettua una prima deliberazione.
3. Se, all'esito della deliberazione preliminare, risulta che la questione non è di competenza del Consiglio dell'Ordine di Avezzano, gli atti sono trasmessi in copia al Consiglio competente.
4. Il Presidente del C.O.A. propone al Consiglio l'archiviazione della questione ove ne ravvisi la manifesta infondatezza.
5. Se il Consiglio accoglie la richiesta, dispone che l'atto contenente la notizia, con l'annotazione della decisione, sia inserito nel fascicolo personale dell'iscritto.
6. Qualora la notizia non appaia manifestamente infondata il Presidente del C.O.A. nomina un Consigliere che procede ad nuova deliberazione, e concede un termine di giorni 15 per approfondire l'esame degli aspetti di rilievo deontologico segnalati dal Presidente.
7. Ove il Consigliere delegato ravvisi la manifesta infondatezza della notizia, propone al Consiglio l'archiviazione della stessa.
8. Qualora il Consigliere delegato non formuli richiesta di archiviazione oppure il Consiglio non ritenga di accogliere la proposta di archiviazione, il Consiglio delibera di dare avvio all'indagine preliminare e di svolgere gli accertamenti necessari. La decisione viene assunta a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. In caso di avvio dell'indagine preliminare il Presidente del C.O.A. nomina relatore il Consigliere già delegato per la prima fase di deliberazione concedendo allo stesso un termine di giorni 15 per l'avvio del procedimento.

CAPO II - FASE PRELIMINARE

Art. 3 Inizio dell'indagine e comunicazione all'iscritto

1. L'inizio dell'indagine preliminare è comunicato riservatamente all'iscritto dal Consigliere delegato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC, alla quale è allegata copia della notizia di rilevanza disciplinare.
2. La comunicazione contiene, altresì, l'avvertimento che l'iscritto ha facoltà:
 - a) entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, di prendere visione degli atti ed estrarre copia dei documenti, nei limiti previsti dall'art. 24 della Legge 241/90, di presentare memorie, documenti ed indicare temi di indagine;
 - b) entro lo stesso termine, di nominare un difensore;
 - c) entro lo stesso termine, di chiedere di essere sentito ed esporre le proprie difese.

Art. 4 Ricusazione e astensione

1. I componenti del C.O.A. possono essere ricusati per i medesimi motivi di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c. e devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione da essi conosciuto, anche se non proposto.
2. L'atto di ricusazione con i motivi sui quali si fonda deve essere presentato nella Segreteria dell'Ordine, a pena di improcedibilità, fino al giorno precedente quello fissato per il giudizio disciplinare.
3. Il Consiglio prima di decidere comunica l'atto di ricusazione al componente ricusato invitandolo a fornire le sue delucidazioni.

Art. 5 Indagini preliminari

1. Nel corso dell'indagine preliminare il Consigliere relatore può assumere informazioni dall'iscritto, dall'esponente e da altre persone, acquisire documenti e svolgere ogni altra attività di indagine utile per la conoscenza dei fatti.
3. Ove l'iscritto abbia presentato richiesta scritta di essere sentito, il Consigliere relatore

gli comunica il giorno e l'ora in cui egli può presentarsi; all'audizione dell'iscritto e delle persone indicate nel comma 1, procede personalmente il Consigliere relatore, alla presenza di un altro Consigliere, nominato direttamente dal Presidente, con funzioni di segretario verbalizzante.

3. L'iscritto, anche in tale fase, ha diritto di essere assistito dal difensore.

4. Delle dichiarazioni viene redatto verbale di cui l'iscritto può ottenere copia.

5. A seguito delle difese proposte dall'iscritto, il Consigliere relatore può svolgere ulteriori indagini.

Art. 6 Conclusione delle indagini

1. Entro tre mesi il Consigliere relatore informa il Consiglio dello stato delle indagini e chiede di formulare le proprie conclusioni depositando il fascicolo e la relazione presso la segreteria del Consiglio dell'Ordine almeno sette giorni prima della seduta.

2. Il Consiglio, in conseguenza, delibera:

a) l'archiviazione della notizia se il fatto non sussiste, se lo stesso non presenta aspetti rilevanti sotto il profilo disciplinare, se l'iscritto non lo ha commesso.

La decisione viene comunicata, a cura del Consigliere relatore all'iscritto, e, se la notizia di rilevanza disciplinare è contenuta in un esposto, all'esponente che ne abbia fatto richiesta.

Il procedimento può essere riaperto, su proposta del Presidente del C.O.A. o del relatore, se emergono nuovi elementi non valutati precedentemente;

b) la formale apertura del procedimento disciplinare, predisponendo a tale proposito, su proposta del consigliere relatore, specifico capo di incolpazione.

CAPO III - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Sez. I - FASE PREDIBATTIMENTALE

Art. 7 Comunicazioni all'incolpato

1. Quando il Consiglio delibera l'apertura del procedimento disciplinare, l'iscritto assume la qualifica di incolpato. Si applicano, in tale fase, le disposizioni dell'articolo 47 R.D. 22 gennaio 1934 n.37, con le integrazioni contenute nel presente regolamento.

2. Il Consigliere relatore già designato può essere sostituito per giustificati motivi riconosciuti dal Consiglio.

Art. 8 Sospensione del procedimento

1. Se il fatto descritto nel capo di incolpazione costituisce oggetto di un procedimento penale a carico dell'incolpato e per accertarlo si renda necessaria una attività di indagine particolarmente complessa, il Consiglio contestualmente all'apertura del procedimento, può disporre la sospensione fino all'esito del procedimento penale.

2. La sospensione del procedimento può essere revocata in qualsiasi momento. Essa deve essere revocata non appena si ha notizia della definizione del procedimento penale.

Art. 9 Fissazione dell'udienza

1. L'avviso di fissazione dell'udienza è notificato all'incolpato e al Pubblico Ministero e comunicato al difensore, se nominato, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC, almeno trenta giorni liberi prima dell'udienza; esso contiene gli elementi indicati nell'articolo 48 R.D. 22 gennaio 1934 n. 37.

2. L'avviso contiene altresì l'indicazione della facoltà, per l'incolpato, di presentare memorie difensive, di indicare testimoni a sua difesa con l'indicazione delle specifiche circostanze sulle quali si chiede la loro audizione, di nominare uno o più difensori, almeno dieci giorni liberi prima della data fissata per l'udienza, nonché l'ulteriore avviso che in

caso di assenza il giudizio proseguirà il suo corso.

3. I testimoni vengono convocati con invito trasmesso a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC.

4. I testi indicati dall'incolpato verranno convocati, a cura dello stesso, per l'udienza fissata.

5. Il fascicolo contenente gli atti di indagine, le comunicazioni, le notificazioni, le memorie e le liste testimoniali, viene depositato presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine sette giorni prima dell'udienza e l'incolpato, il suo difensore se nominato, ed il P.M. possono prenderne visione ed estrarre copia del contenuto previa presentazione di istanza da indirizzarsi al Presidente del C.O.A..

Art. 10 Comunicazioni e notificazioni

1. Il segretario del C.O.A. verifica la regolarità delle comunicazioni e delle notificazioni. Ove necessario il Presidente può disporre che esse vengano effettuate con modalità diverse rispetto a quelle previste dall'articolo 9.

Sez. II - FASE DIBATTIMENTALE

Art. 11 Udienza dibattimentale

1. Nell'udienza dibattimentale il Consiglio è validamente costituito, come organo giudicante, se è presente la maggioranza dei suoi componenti.

2. La presidenza del collegio giudicante è assunta dal Presidente del Consiglio dell'Ordine o, in caso di sua assenza, dal Consigliere più anziano per iscrizione.

3. Assume le funzioni di segretario del collegio giudicante il segretario del Consiglio dell'Ordine, o in caso di sua assenza, altro Consigliere designato dal Presidente.

4. Nel caso che l'incolpato o il difensore preventivamente nominato non siano presenti, il Presidente, se sussiste un legittimo impedimento a comparire, rinvia la trattazione ad altra udienza, dandone comunicazione agli assenti, disponendo, in caso contrario, che si proceda in loro assenza.

5. Il Presidente dà lettura dei capi di incolpazione, quindi invita il Consigliere relatore ad esporre i fatti oggetto della indagine e i risultati della stessa.

6. Il Presidente rivolge domande direttamente all'esponente, ai testimoni, e all'incolpato. Il Consigliere relatore e gli altri componenti del consiglio rivolgono domande tramite il Presidente o, se egli lo autorizza, direttamente.

7. I testimoni sono previamente invitati a impegnarsi a riferire il vero e a non nascondere nulla di quanto è a loro conoscenza.

8. Il Pubblico Ministero, l'incolpato e il suo difensore, se presenti, assistono all'udienza e possono chiedere al Presidente di rivolgere domande alle persone esaminate.

9. Di tutta l'attività svolta nel corso dell'udienza dibattimentale viene redatto verbale anche in forma riassuntiva. Il Consiglio può deliberare di avvalersi di strumenti di registrazione ovvero della stenotipia.

10. Le persone esaminate sottoscrivono il verbale delle dichiarazioni da loro rese, qualora il verbale sia redatto solo in forma riassuntiva. La sottoscrizione non è necessaria nel caso di impiego di strumenti di registrazione ovvero della stenotipia.

11. L'incolpato ha il diritto di essere ascoltato per ultimo e, personalmente o tramite il suo difensore, di esporre ogni argomento utile alla propria difesa.

12. Se è necessario assumere ulteriori informazioni o esaminare altre persone, non presenti, il Consiglio può disporre il rinvio della trattazione del procedimento disciplinare ad altra udienza.

13. Nel caso previsto dal comma precedente, il Presidente del consiglio dispone le

necessarie comunicazioni e notificazioni. La comunicazione della data della nuova udienza, alle persone presenti, può essere effettuata oralmente.

Art. 12 Contestazione di fatti nuovi

1. Se nel corso dell'udienza emergono nuovi fatti disciplinarmente rilevanti, diversi da quelli specificati nei capi di incolpazione, e per procedere non risulti necessaria una indagine separata, il Presidente, sentito il Consiglio, li contesta all'incolpato presente, dandone atto nel verbale.

2. L'udienza deve essere rinviata ad altra data, con il rispetto del termine di cui all'art. 9 co. 1°, se l'incolpato chiede termine a difesa sulle nuove contestazioni. Il Presidente lo informa comunque su tale suo diritto e sulla possibilità di presentare memorie e indicare testi sui nuovi fatti, nel termine di cui all'articolo 9, comma 2.

3. Se l'incolpato non è presente, il Consiglio, ove non ritenga necessaria una indagine separata, dispone un rinvio ad altra udienza, dandone avviso all'incolpato. L'avviso deve contenere l'indicazione dei nuovi fatti e della facoltà di presentare nuove memorie e ulteriori testimoni nel termine di 10 giorni liberi dalla nuova udienza.

4. Se la contestazione non comporta nuovi addebiti ma mere precisazioni o correzioni materiali, il Presidente d'ufficio o a richiesta, ne fa dare atto nel verbale.

5. Laddove i nuovi fatti richiedano un'indagine separata, deve essere estratta copia del verbale dal quale emerge la notizia di nuovi fatti disciplinarmente rilevanti; l'atto viene annotato nel registro cronologico e si procede ai sensi degli articoli 2 e seguenti del presente regolamento.

Art. 13 Atti e dichiarazioni utilizzabili

1. Gli atti e i documenti acquisiti nel corso delle indagini sono utilizzabili per la decisione.

Art. 14 Decisione

1. Esaurita l'istruttoria e chiusa la discussione, il Consiglio delibera a maggioranza, procedendo a votazione sui punti e sulle questioni indicate dal Presidente. In caso di parità di voti, prevale l'orientamento più favorevole per l'incolpato.

2. La deliberazione avviene in adunanza segreta; le attività svolte non vengono verbalizzate e su di esse deve essere mantenuto il segreto.

3. Per ciascun capo di incolpazione viene espresso giudizio sulla responsabilità con votazione a maggioranza dei presenti e prevalenza dell'orientamento più favorevole per l'incolpato in caso di parità. Nel caso in cui venga riconosciuta la responsabilità dell'incolpato il relatore propone al Consiglio il tipo di sanzione ritenuto adeguato. La sanzione deve essere unica anche nell'ipotesi in cui la responsabilità venga riconosciuta con riferimento a più capi di incolpazione e/o a più illeciti disciplinari.

4. Deliberato il dispositivo, esso viene letto dal Presidente alla presenza dell'incolpato, del difensore e del Pubblico Ministero, se presenti.

5. Entro sessanta giorni dalla deliberazione, il Consigliere relatore presenta al Consiglio, per l'approvazione, la motivazione della decisione.

6. In caso di impedimento del relatore la motivazione è predisposta dal Presidente o da altro consigliere all'uopo nominato.

7. Entro il quindicesimo giorno successivo al deposito, la decisione è notificata all'iscritto e al Pubblico Ministero.

Art. 15 Impugnazione della decisione

1. Avverso la decisione del C.O.A. può proporsi ricorso al C.N.F. nel termine di giorni venti dalla notifica della decisione a norma degli artt. 50 R.D.L. 27.11.1933 n. 1578 e 59 R.D. 22.1.1934 n. 37.

2. Il ricorso è presentato nella segreteria del Consiglio dell'Ordine, che provvede alla

trasmissione al C.N.F. unitamente al fascicolo del giudizio svoltosi avanti a se, e deve contenere l'indicazione specifica dei motivi sui quali si fonda, ed essere corredato dalla copia della pronuncia stessa, notificata al ricorrente.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 59 del R.D. n. 37/34 sopra richiamato.

Art. 16 Norme di rinvio ed entrata in vigore

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si richiamano le specifiche norme dettate dall'ordinamento professionale forense, dal regolamento di attuazione, dal codice di procedura civile, nonché dal codice di procedura penale se ed in quanto espressamente richiamate dalla normativa professionale.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione, ossia in data 23 aprile 2013, e si applicherà a tutti i procedimenti pendenti che si trovino nella fase preliminare per i quali non sia stata ancora effettuata a tale data la comunicazione all'iscritto dell'inizio dell'indagine e della notizia avente rilievo deontologico-disciplinare.

3. Per quanto riguarda i procedimenti pendenti per i quali alla data del 23 aprile 2013 sia stata effettuata la comunicazione all'iscritto dell'inizio dell'indagine e della notizia disciplinare, si continuano ad applicare agli stessi le norme del regolamento previgente approvato il 23 maggio 2011, ma ogni riferimento contenuto in quest'ultimo alla Commissione di disciplina dovrà intendersi automaticamente riferito al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati complessivamente inteso; ogni riferimento al Presidente della Commissione di disciplina dovrà intendersi riferito al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati; ogni riferimento ai componenti della Commissione di disciplina dovrà intendersi inteso ai componenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Il Consigliere componente della Commissione di disciplina incaricato in precedenza quale relatore o delegato continua a svolgere tale funzione e attività; la stessa funzione, in caso di rinuncia o impedimento, potrà essere assegnata ad un altro componente del Consiglio dell'Ordine.

Il Consigliere Segretario

Avv. Herbert Simone

F.to

Il Presidente

Avv. Sandro Ranaldi

F.to